

COMUNE DI SALA CONSILINA  
(Provincia di Salerno)



Oggetto: Parere sulla proposta al Consiglio Comunale di approvazione del  
"Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti".

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Dott. Giovanni Guzzo, Revisore dei Conti dell'Ente, nominato con  
delibera di Consiglio Comunale n.54 del 18/11/2016, nella seduta del 3/8/2017,

vista


- la proposta di delibera richiamata in oggetto, avente ad oggetto l'approvazione  
del "Regolamento relativo alla definizione delle controversie tributarie pendenti",  
ai sensi dell'art. 11 del D.L. n.50/2017;

esaminato

- il contenuto del Regolamento, composto di n.8 articoli, nel quale vengono  
esplicitate le controversie definibili, i termini e le modalità di presentazione della  
domanda, gli importi dovuti e il perfezionamento della definizione, nonché il  
diniego della definizione, unitamente alle informazioni relative alla sospensione dei  
termini processuali;

considerato

- che l'art. 11 del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n.50, convertito con  
modificazioni dalla Legge del 21/6/2017 n.96, recante "Disposizioni urgenti in  
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per  
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", ha previsto la possibilità  
per i Comuni di disporre - entro il 31 agosto 2017 - la definizione agevolata delle  
controversie tributarie, pendenti in qualsiasi grado di giudizio (ivi compresa la  
Corte di Cassazione), la cui adesione comporta per il contribuente l'esclusione  
delle sanzioni e degli interessi di mora, applicati sia in caso di riscossione  
tramite ruolo, che in caso di riscossione tramite ingiunzione fiscale



pagamento dell'imposta e degli interessi (da calcolarsi nella misura del 4% fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto oggetto di giudizio);

considerato

- altresì, che tale definizione agevolata rappresenta sia per l'Ente, in considerazione della possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, con un eventuale abbattimento dei costi amministrativi e di contenzioso, sia per i contribuenti, che usufruirebbero di una significativa riduzione di quanto dovuto a seguito dell'esclusione delle sanzioni e degli interessi, questi ultimi determinati secondo quanto prescritto dalla norma;

ritenuto

- che risulta, in ogni caso, opportuno disciplinare l'intera procedura, attraverso l'adozione di un apposito Regolamento comunale, per la corretta applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto attuativo, al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i contribuenti interessati;

letto

- l'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997, che disciplina la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni, sancita anche dall'art.117 della Costituzione;

visti

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento delle entrate comunali in vigore;



